

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **STORCHI****INDICE**

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	723
Disegno di legge (Discussione e rimessione in Assemblea):	
Concessione di un contributo a carico dello Stato di venti milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari. (1817)	723
PRESIDENTE	723, 725
BERSANI, <i>Relatore</i>	723
MAGLIETTA	725
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
SANTI: Trattamento economico dei portieri degli immobili urbani per la prestazione di lavoro nei giorni festivi. (1324)	725
PRESIDENTE	725, 726
SCALIA, <i>Relatore</i>	725, 726
MONTELATICI	726
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	726
STORCHI ed altri: Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi (2068)	726
PRESIDENTE	726, 727
REPOSSI	726
DELLE FAV, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro la previdenza sociale</i>	727
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	727

La seduta comincia alle 9,30.

GITTI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Pastore è sostituito per la seduta odierna dal deputato Foresi.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo a carico dello Stato di venti milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari. (1817).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo a carico dello Stato di venti milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari ».

Prego il relatore, onorevole Bersani, di riferire su questo disegno di legge.

BERSANI, *Relatore*. Il provvedimento che viene all'esame della Commissione ripropone, per l'ultima volta, una questione ben nota a tutti i colleghi. Da diversi anni ormai, su proposta del Governo, le due Camere hanno abitualmente concesso un contributo, nella misura fissa di 20 milioni, a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1956

agrarie ed enti ausiliari. Il provvedimento andava e va considerato nello spirito dello stesso dettato costituzionale, che, all'articolo 45, ha riconosciuto alla cooperazione una speciale funzione di pubblico interesse e, mentre l'ha sottoposta a vigilanza da parte degli organi dello Stato, ha nello stesso tempo affermato il principio che la Repubblica deve possibilmente aiutarla.

Ciò è tanto più vero e valido nel nostro caso, poiché esso è, per ora, il primo nel quale si verifichi un aiuto specifico dello Stato a favore di un ente rappresentativo di un importante settore della cooperazione. Infatti, l'Ente nazionale Casse rurali è stato riconosciuto giuridicamente fin dal 1936 ed è sempre stato sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro; esso ha, inoltre, un regime tutto particolare in diretta connessione col settore che rappresenta, strettamente sorvegliato dall'Istituto di emissione e dal Ministero del tesoro. La sua natura di Ente pubblico lo differenzia pertanto dalle due organizzazioni confederali — la Confederazione cooperative italiane e la Lega cooperative — le quali restano, per la loro natura, delle organizzazioni sindacali, anche se ad esse vengono delegate funzioni di pubblico interesse (vigilanza, revisione, eccetera).

La nostra Commissione, sia in considerazione della natura dell'Ente, che delle funzioni di assistenza tecnica e di potenziamento organizzativo a cui il contributo era destinato, non ebbe mai a sollevare obiezioni sul provvedimento in sé e per sé: dato, anzi, il continuo sviluppo del settore (che raggruppa ormai oltre 800 aziende di credito), data la funzione « centrale » che ha la cooperazione di credito, in un organico e ben articolato sistema cooperativo, e l'esigenza di tutelare, attraverso la cura delle pratiche amministrative e contabili, l'interesse generale per la connessione che esiste tra il sistema creditizio cooperativo ed il sistema creditizio in genere, ebbe ad esprimere un anno fa — e più precisamente nella seduta del 2 marzo 1955 — parere favorevole a che il contributo da straordinario divenisse ordinario, con l'inserimento della spesa nel bilancio del Ministero del lavoro.

La questione, limitatamente a ciò, è stata del resto risolta con la legge 4 agosto 1955 contenente modificazioni alla disciplina delle Casse rurali: essa infatti prevede un contributo ordinario a favore dell'Ente nazionale Casse rurali di 30 milioni, per un periodo di 10 anni e la nostra Commissione fu chiamata in tale occasione a dare il proprio parere che,

come i colleghi ricorderanno, fu coerente con i voti e le raccomandazioni testé citati.

Poiché, peraltro, lo stanziamento di tale contributo decorrerà dall'esercizio finanziario 1955-56, è tuttora necessario che la Commissione approvi il provvedimento sottoposto oggi al nostro esame il quale si riferisce all'esercizio finanziario 1954-55.

Ciò premesso, ritengo che la Commissione non dovrebbe esitare ad approvare il disegno di legge.

Vi è, invece, un'altra questione, essa pure ben nota alla Commissione, sulla quale è necessario soffermarsi.

Già nel 1952, in occasione dell'esame di analogo provvedimento, una parte della Commissione ebbe a sollevare vive obiezioni ritenendo che la concessione del contributo dovesse essere esteso anche alle due principali organizzazioni sindacali della cooperazione (la Confederazione cooperative italiane e la Lega nazionale). La questione fu poi ripresa nella seduta del 25 marzo 1953, al termine della quale fu votato all'unanimità un ordine del giorno in cui si chiariva che la Commissione aveva rilevato l'opportunità di considerare in successivi provvedimenti le altre organizzazioni nazionali della cooperazione che, ai sensi di legge, sono abilitate a similari compiti di assistenza, vigilanza e revisione.

Non avendo però quel voto avuto alcun seguito, nella seduta del 20 novembre 1953, che recava all'ordine del giorno un analogo provvedimento, la Commissione fu posta davanti ad una proposta Cerreti-Di Vittorio di procedere alla ripartizione dei 20 milioni in parti eguali fra i tre enti nazionali della cooperazione. Al termine della discussione prevalse una proposta successivamente avanzata dal Sottosegretario di Stato Delle Fave, che rinviava il disegno di legge alla Commissione Finanze e tesoro con le proposte: massima, di elevare il contributo a 60 milioni, da ripartirsi in eguali quote di 20 milioni fra i tre enti interessati e minima, di dividere comunque l'eventuale somma disponibile in eguali aliquote.

Tornato il provvedimento al nostro esame nella seduta del 25 giugno 1954, l'onorevole Rapelli comunicò che la Commissione Finanze e tesoro aveva espresso parere contrario, anche per una ragione di carattere tecnico (infatti si sarebbe dovuto far fronte all'onere con una variazione di bilancio riferentesi all'esercizio finanziario 1952-53) e che, d'accordo con i presidenti delle due Confederazioni (Confederazione cooperative italiane e Lega nazionale) egli aveva pertanto deciso di presentare

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1956

un'apposita proposta di legge — facente seguito a precedente proposta Cerreti — per provvedere alla erogazione di un contributo di 50 milioni da concedersi in parti eguali a ciascuno dei due enti interessati, ponendo il relativo onere a carico del bilancio 1953-54.

Da allora, in un certo senso, le cose hanno camminato su due binari paralleli, verso la soluzione ritenuta dalla Commissione valida e logica, di un contributo ordinario e distinto a favore dell'Ente nazionale per le Casse rurali da una parte, e per le due Confederazioni dall'altra.

Se però, come abbiamo visto, il problema è stato risolto organicamente (come ad esempio aveva espressamente chiesto l'onorevole Roberti) nell'interesse dell'Ente nazionale Casse rurali, altrettanto non è avvenuto per l'altro contributo: la proposta di legge Rappelli n. 1289, annunciata il 1 dicembre 1954, è rimasta allo stadio iniziale.

Tengo a precisare che io sono fra coloro che ritengono giustificato l'intervento dello Stato per il potenziamento dell'organizzazione cooperativa investita di funzioni esplicite di pubblico interesse; e lo sono soprattutto oggi che, in conseguenza della revisione obbligatoria delegata alle Confederazioni, le cooperative si trovano gravate da una responsabilità pubblica a cui debbono provvedere con contributi degli enti associati in genere, insufficienti all'onere che il servizio ispettivo e di revisione comporta. L'organizzazione cooperativa italiana consta di circa 20.000 cooperative ed è evidente l'interesse generale di assicurare a tali organismi, i quali, pur restando privati esercitano funzioni di pubblico rilievo, una vita ordinata e sicura. Per tali ragioni, in vari stati esteri fra i quali citerò l'Austria e la Francia e nelle stesse regioni dell'Alto Adige e della Sicilia, il cui statuto prevede l'autonomia in campo cooperativo in genere ed in quello revisionale in particolare, sono previsti stanziamenti intesi ad integrare i mezzi occorrenti per la attività degli enti assicurativi a tali funzioni delegati.

L'esperienza della prima revisione generale ci ha inoltre dimostrato come il problema sia ancora più grave, vuoi per le difficoltà in cui si trovano diverse cooperative a corrispondere i contributi, vuoi per la critica mossa alla impostazione più generale, diretta ad addossare alle cooperative tutto l'onere del servizio ispettivo e di revisione. Sarebbe pertanto auspicabile che si potesse giungere al più presto ad una sistemazione anche per questa seconda parte della materia sottoposta al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. Dopo l'accurata ed esauriente relazione dell'onorevole Bersani, nella quale sono state ricordate anche cose che io stesso avrei voluto ricordare, sono spiacente di dover comunicare che noi non siamo d'accordo su questo provvedimento, non perché esso sia da noi giudicato poco adatto, bensì per ragioni di serietà. Non è possibile, infatti, che ci si ponga ancora di fronte ad un disegno di legge da noi già giudicato, con l'aggravante di non aver tenuto alcun conto delle considerazioni che noi abbiamo fatto nel passato.

Pertanto, presento formale richiesta di rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta scritta presentata dall'onorevole Maglietta è corredata dal prescritto numero di firme, a norma dell'articolo 40 del Regolamento il disegno di legge n. 1817 sarà rimesso in Assemblea.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Santi: Trattamento economico dei portieri degli immobili urbani per la prestazione di lavoro nei giorni festivi. (1324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Santi: « Trattamento economico dei portieri degli immobili urbani per la prestazione di lavoro nei giorni festivi ».

Pregò il relatore, onorevole Scalia, di riferire su questa proposta di legge.

SCALIA, *Relatore*. A proposito di tale proposta di legge, sono state tenute delle riunioni presso il Ministero del lavoro e dalle discussioni è emersa la opportunità di usare, per il provvedimento sottoposto all'esame della Commissione, una formulazione diversa, pressoché identica a quella della legge n. 111. La formulazione che io propongo riduce ad un unico articolo il testo della proposta di legge e fissa anche una diversa percentuale di maggiorazione, quella del 40 per cento, per il lavoro svolto dai portieri nei giorni festivi, maggiorazione che a mio parere è la risultante equa fra quella proposta dal Ministero del lavoro, del 35 per cento, e l'altra del 50 per cento richiesta dal proponente onorevole Santi.

Debbo anche far notare che da parte del Ministero del lavoro c'era pure la richiesta che fosse prevista per il proprietario dell'immobile la rivalsa dell'onere conseguente, cosa che però a me non sembra giusta perché l'onere verrebbe a gravare anche sugli immo-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1956

bili a fitto sbloccato. Del resto, anche per quelli a fitto bloccato sono già intervenuti diversi aumenti ed è prevista entro il 1960 una equiparazione nei due sistemi di fitti. Ad ogni modo ritengo che per la questione della rivalsa si potrebbe parlare molto più opportunamente al momento della discussione della proposta di legge Pastore, più ampia ed intesa a regolamentare tutta la materia sia dal punto di vista normativo che da quello economico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Ai portieri ed agli eventuali sostituti che prestano la loro opera nei giorni festivi, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, è dovuta, oltre alla normale retribuzione, una maggiorazione globale del 50 per cento per il lavoro festivo ».

Di tale articolo il relatore propone il seguente testo sostitutivo:

« Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili urbani ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, i quali prestano la propria opera nei giorni festivi, è dovuta, oltre alla normale retribuzione, una maggiorazione del 40 per cento.

Sono considerati festivi tutti i giorni ritenuti tali agli effetti civili ed elencati dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, nonché le ricorrenze del santo patrono locale ».

MONTELATICI. Noto che in questa nuova formulazione si parla di rapporto di lavoro continuativo. Non vorrei pertanto che il portiere che si fa sostituire, come previsto dal testo della proposta di legge Santi, non abbia diritto alla maggiorazione.

SCALIA, Relatore. Come ho detto, la formulazione da me proposta è pressoché uguale a quella della legge precedente; pertanto per non distaccarci da essa dobbiamo evitare di introdurre elementi nuovi. La figura del sostituto, messa in rilievo nella proposta di legge Santi, non figura nella formulazione a cui ho accennato. In tal modo si dà anche alla Magi-

stratura, in caso di vertenze di lavoro, la possibilità di una interpretazione generale in materia di festività infrasettimanali.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo non è contrario alla nuova formulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo sostitutivo proposto dal relatore all'articolo 1 della proposta di legge. testo del quale ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Il relatore propone la soppressione di tale articolo. Ne pongo pertanto in votazione il mantenimento.

(Non è approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Storchi ed altri: Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi. (2068).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Storchi ed altri: « Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi ».

Non essendo presente il relatore, onorevole Valandro Gigliola riferirò io stesso su questa proposta di legge.

Le norme generali sulla previdenza affermano che in ogni rapporto di lavoro regolarmente retribuito vi è il diritto alla previdenza sociale e non esiste alcuna disposizione in materia che accenni a qualche distinzione fra laici e religiosi. Da qui la proposta di legge sottoposta al nostro esame, la quale intende ovviare al fatto che le suore che prestano la loro opera di infermiere presso gli ospedali non fruiscono dei benefici previsti dalla legge per tutti i lavoratori dipendenti. Essa è costituita da un unico articolo il cui contenuto ha carattere più interpretativo che innovativo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

REPOSSI. A mio parere, i religiosi e le religiose che esplicano una attività di lavoro dipendente, come nel caso degli addetti a cli-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1956

niche o ad ospedali, non debbono essere privati della possibilità di fruire dei benefici che la legge attribuisce a tutti i lavoratori dipendenti. Logicamente da queste provvidenze rimangono invece esclusi coloro che prestano servizio esclusivamente per la comunità religiosa di loro appartenenza.

Si tratta indubbiamente di un atto di equità il quale stabilisce una parità di trattamento fra infermiere e suore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero fare osservare che la proposta di legge in discussione crea una particolare configurazione del contratto di lavoro, dato che, nel caso che contempla, non esiste la figura del datore di lavoro diretto. Circa poi la limitazione che si vuole fare nei riguardi dell'assicurazione, debbo dire che una volta fissato il principio bisognerebbe estendere al soggetto beneficiario tutte le assicurazioni. Fatte queste due considerazioni, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« I religiosi e le religiose quando prestano attività di lavoro retribuita alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'articolo 29, lettera a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, sono soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidità, vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli effetti di cui al comma precedente si considera sussistente un rapporto di lavoro dipendente retribuito anche se le modalità delle prestazioni di lavoro sono pattuite direttamente fra il datore di lavoro e l'Istituto religioso cui appartengono le religiose ed i religiosi occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse è versata dal datore di lavoro all'Istituto predetto ».

La proposta di legge, che consta di un articolo unico, sarà direttamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

SANTI: « Trattamento economico dei portieri degli immobili urbani per la prestazione di lavoro nei giorni festivi ». (1324):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

STORCHI: « Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi » (2068):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	36
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrinu, Albarello, Albizzati, Bartole, Bei Cufoli Adele, Berardi Antonio, Bersani, Bettoli Mario, Bufardeci, Camposarcuno, Caravolo, Chiarolanza, Cremaschi, Dazzi, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Giacomo, Di Mauro, Driussi, Ferrara Domenico, Foresi, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Gui, Lenza, Maghetta, Montelatici, Penazzato, Perlingieri, Repossi, Santi, Scalia Vito, Scarpa, Simonni, Storchi, Zaccagnini, Zamponi.

La seduta termina alle 10,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI